

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 02/2023

PAGINA

1/6

OGGETTO

CONTABILITA' FISCALE DI MAGAZZINO

AGGIORNAMENTO

3 GENNAIO 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

ARTT. 2214 e 2219 COD. CIV.;
ART.14, lett. d) D.P.R. 29.9.1973 N. 600;
ART. 1, D.P.R. 9.12.1996 N. 695;
ARTT. 57, 85, 92 e 93 TUIR (D.P.R. 22.12.1986 N. 917);
CIRC. MINISTERO FINANZE 19.02.1997 N. 45/E e 26.11.1981 N. 40
ART. 5 CO.14-QUATER DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021 N.146 CONVERTITO, CON MOD., DALLA L. 17.12.2021 n. 215.

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
ACCERTAMENTO SCRITTURE CONTABILI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
500

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 03/2021 – CONTABILITA' FISCALE DI MAGAZZINO
CIRCOLARE 03/2020 – CONTABILITA' FISCALE DI MAGAZZINO
CIRCOLARE 08/2019 – CONTABILITA' FISCALE DI MAGAZZINO
CIRCOLARE 20/2022 – CONTABILITA' FISCALE DI MAGAZZINO

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati alla tenuta della contabilità di magazzino sono:

1. Le imprese industriali che producono:
 - Beni omogenei (o di serie);
 - Beni valutati a costi specifici;
 - Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
2. Le imprese mercantili, come i:
 - Grossisti;
 - Dettaglianti (grande dettaglio o piccolo dettaglio l'obbligo vige soltanto se l'attività è svolta in due o più negozi e limitatamente ai movimenti di un eventuale magazzino centralizzato che rifornisca i vari punti vendita non situati nell'ambito dello stesso Comune o in Comuni limitrofi.).

SOGGETTI ESCLUSI

Sono, pertanto, esonerati coloro che esercitano le seguenti attività:

- Commercio al minuto che effettua le cessioni in locali aperti al pubblico, in spazi interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande per le quali le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini centralizzati, nel caso in cui esistono più negozi e punti di vendita, cioè non nel caso di singole unità.
- Agricola e di allevamento;
- Finanziaria;
- Immobiliare di affittanza.

Nel caso di attività mista di ingrosso e dettaglio, esercitata nello stesso punto di vendita, è considerata prevalente l'attività di dettaglio, con il conseguente esonero della tenuta delle scritture di magazzino, nel caso in cui esista un solo negozio o esistano più negozi, ma senza magazzino centralizzato.

CONDIZIONI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' FISCALE

La disciplina relativa alla contabilità di magazzino, è stata recentemente modificata dall'art. 5, comma 14-quater del Decreto-Legge del 21 ottobre 2021 n. 146, convertito in Legge n. 215/2021 che ha modificato l'art. 1 comma 1 del DPR del 9 dicembre 1996, n. 695.

In particolare, sono stati convertiti da lire in euro gli importi il cui superamento determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino e apportando agli stessi lievi modifiche.

Fino al 20 dicembre 2021, i soggetti indicati precedentemente dovevano tenere le scritture ausiliarie di magazzino a partire dal secondo periodo d'imposta a quello in cui l'impresa, per due esercizi consecutivi, avesse superato congiuntamente i seguenti parametri:

- RICAVERSI D'ESERCIZIO: EURO 5.164.568,99
- RIMANENZE DI MAGAZZINO: EURO 1.032.913,80

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 02/2023

PAGINA

3/6

A partire dal 21 dicembre 2021 (giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Conversione del DL 146/2021), i soggetti interessati precedentemente dettagliati, devono tenere le scritture ausiliarie di magazzino, a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui l'impresa per due esercizi consecutivi, supera congiuntamente i seguenti nuovi parametri:

- RICAVI D'ESERCIZIO: EURO 5.164.000,00
- RIMANENZE DI MAGAZZINO: EURO 1.100.000,00

Pertanto, l'obbligo della contabilità di magazzino non sussiste se i ricavi sono superiori a euro 5.164.000,00, ma le rimanenze sono inferiori a euro 1.100.000,00 o viceversa.

Per esempio se nell'anno 2020 e nell'anno 2021 i limiti di euro 5.164.000,00 per i ricavi e di euro 1.100.000,00 per le rimanenze vengono entrambi superati, nell'anno 2022 il contribuente non deve adempiere ad alcun obbligo (anno di pausa per permettere l'installazione della procedura). Mentre nell'anno 2023 il contribuente deve tenere la contabilità di magazzino.

Ne deriva, che con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2023, le imprese che abbiano superato i parametri, indicati precedentemente, negli esercizi 2020 e 2021, dovranno tenere le scritture ausiliarie di magazzino.

Per i periodi d'imposta di durata diversa dall'anno solare, il limite dei ricavi deve essere ragguagliato ad un periodo di dodici mesi. Non deve, invece, essere ragguagliato il valore complessivo delle rimanenze finali di magazzino.

Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti, se l'incremento non supera di oltre il 15% i valori dichiarati.

L'obbligo cessa a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o delle rimanenze risulti inferiore ai limiti suddetti.

Se ad esempio nell'anno 2021 e nell'anno 2022 i limiti di euro 5.164.000,00 per i ricavi e/o di euro 1.100.000,00 per le rimanenze non vengono superati, nell'anno 2023 cessa l'obbligo fiscale di tenuta della contabilità di magazzino; tuttavia, può essere opportuno valutare la possibilità di continuare a tenerla per esigenze gestionali.

INDIVIDUAZIONE DEI RICAVI E DELLE RIMANENZE

Per la verifica del superamento del limite di ricavi e rimanenze va considerato quanto segue:

VOCE	ELEMENTI RILEVANTI	ELEMENTI NON RILEVANTI
RICAVI	Per l'individuazione dei ricavi il riferimento è agli artt. 57 e 85, TUIR, e pertanto vanno considerati i seguenti elementi: • Corrispettivi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione/scambio è diretta l'attività d'impresa • Corrispettivi delle vendite di materie prime, sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili (esclusi i beni strumentali)	• Plusvalenze patrimoniali • Sopravvenienze attive (compresi i contributi in c/capitale) • Dividendi ed interessi attivi • Proventi immobiliari

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 02/2023

PAGINA

4/6

	• Valore normale dei beni autoconsumati, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa • Indennizzi per la perdita o distruzione di beni merce • Contributi in c/esercizio • Contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti in base a contratto	
RIMANENZE	Va fatto riferimento agli artt. 92 e 93, TUIR, ossia alle rimanenze relative a: • Beni alla cui produzione/scambio è diretta l'attività d'impresa • Materie prime e sussidiarie • Semilavorati • Opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, di durata ultrannuale e non	• Titoli (obbligazioni, azioni, ecc.)

MODALITA' DI TENUTA DEL MAGAZZINO

Vi ricordo che per tale tipo di scritture non è previsto alcun obbligo di bollatura e che la tenuta della contabilità di magazzino comporta l'osservanza di precise regole e criteri stabiliti dalle norme vigenti e che richiedono una amministrazione aziendale organizzata ed efficiente nonché l'ausilio di supporti informatici adeguati.

La rilevazione dei movimenti va di norma effettuata per quantità, nel rispetto dei criteri della sistematicità e dell'ordinata contabilità, secondo le norme del Codice Civile.

Le registrazioni possono essere effettuate giornalmente o in forma riepilogativa con periodicità mensile. Tale periodo mensile non va confuso con il termine di 60 giorni entro il quale devono essere eseguite le registrazioni dei movimenti avvenuti nel periodo considerato. Per esempio, i movimenti del mese di gennaio possono essere annotati cumulativamente entro 60 giorni successivi al 31 gennaio; nel caso di movimenti annotati giornalmente i 60 giorni decorrono dalla data di emissione del documento giustificativo preso a base per la registrazione.

La stampa della contabilità di magazzino su supporto cartaceo ovvero l'archiviazione elettronica della stessa va effettuata entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d'imposta

BENI OGGETTO DI ANNOTAZIONE

Nelle scritture contabili di magazzino devono essere riportate le annotazioni, in termini di quantità, relative alla movimentazione in entrata/uscita:

-  Delle merci destinate alla vendita;
-  Delle materie prime;
-  Dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario (esclusi i prodotti in corso di lavorazione);
-  Dei prodotti finiti;

-  Degli altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti;
-  Delle materie prime consumate nella fase di produzione dei servizi;
-  Delle materie prime e degli altri beni incorporati nella fase di lavorazione dei beni del committente (per le aziende di lavorazione per conto terzi);
-  Degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di singoli prodotti destinati alla vendita.

Sono esclusi dalla registrazione i seguenti beni:

1. Beni non fisicamente incorporati nei prodotti finiti:
 - ▶ Materiali per la manutenzione;
 - ▶ Materiali di consumo (imballaggi aventi una autonomia di vendita specifica);
 - ▶ Materiali per la pulizia;
 - ▶ Materiale pubblicitario;
 - ▶ Cancelleria e stampati;
 - ▶ Pezzi di ricambio, purché non costituiscano l'oggetto dell'attività;
2. In corso di lavorazione e non classificati distintamente in inventario;
3. Titoli azionari e obbligazioni;
4. Beni di trascurabile rilevanza percentuale il cui costo complessivo di acquisto non ecceda il 20% di quello sostenuto nel periodo d'imposta precedente per tutti i beni oggetto di rilevazione di magazzino, per esempio materie prime e imballi.

Per le imprese di produzione di servizi la contabilità di magazzino interessa i soli beni che hanno “consistenza fisica”. Pertanto devono essere presi in considerazione esclusivamente i beni ed i materiali che l'impresa di servizi direttamente utilizza per lo svolgimento della sua attività, con l'esclusione di quelli destinati ai servizi di carattere generale (ad esempio materiali per la pulizia). Detti beni, in particolare, devono essere idonei a costituire un magazzino fisico. Al termine dell'esercizio, le rimanenze di beni del tipo di cui al numero 1) devono, però, formare oggetto di inventariazione e valorizzazione, nonché d'iscrizione in bilancio come rimanenza di magazzino.

OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO

L'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere all'accertamento induttivo in caso di:

- Omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino;
- Mancata esibizione delle scritture a seguito di richiesta dell'Ufficio;
- Irregolarità gravi e ripetute tali da rendere inattendibili le scritture in esame.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 02/2023

PAGINA

6/6

COORDINAMENTO CON LO STUDIO

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI